



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 223 DEL 21/03/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio biennale di polizia mortuaria e gestione dei decessi in ambito ospedaliero della AOU e della ASSL1 di Sassari". Lotto 1 CIG [69720437E3] – Lotto 2 CIG [6972046A5C]. Annullamento aggiudicazione definitiva disposta con DDG n. 209 del 19/04/2017.

Struttura Proponente Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo n. A0506030401 "costi per altri servizi non sanitari"
Direttore della Struttura Proponente Dott. ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Estensore: Ass. Amm.vo Rag. Silvia Piras

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco **Firma** T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver acquisito la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si No

Il Responsabile del procedimento: Dott. ssa Teresa Ivana Falco
Data 20/03/2018 **Firma** T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco
Data 20/03/2018 **Firma** T. Ivana Falco

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data _____ **Firma** _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ **Firma** _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ **Firma** _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 21/3/18 **Firma** L. Pescini

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 21/03/2018 **Firma** N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n.-09- pagine, di cui n.-0- pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014, recante “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale, modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012” e, in particolare, l’art. 9 comma 1, lett. b) concernente l’incorporazione, nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”, facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari;
- DATO ATTO** della Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale veniva approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso, a far data dal 02/10/2017, con l’effettiva presa di servizio;
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 con la quale veniva adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11/09/2017;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 02/02/2017 veniva autorizzata la gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, in due lotti distinti, per l’affidamento del servizio biennale di polizia mortuaria e gestione dei decessi nell’ambito ospedaliero della AOU di Sassari e della ASSL1 di Sassari, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fissando la base d’asta biennale (AOU+ ASSL1) in €.206.000,00;
- CONSIDERATO** altresì, che l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, pubblicato in data 07/02/2017 nel sito aziendale, sezione “atti- avvisi e comunicazioni”, rendeva noto fra l’altro che potevano manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale e degli altri requisiti di cui all’art. 83 comma 1, del D.lgs 50/2016 e, in particolare: 1. fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2012-2013-2014), complessivamente non inferiore a 2 volte il valore biennale posto a base di gara; 2. fatturato specifico per servizi analoghi, realizzato nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) non inferiore al valore biennale posto a base di gara;
- DATO ATTO** che in data 15/02/2017 a seguito della richiesta di chiarimenti, presentata in data 14/02/2017 dalla ditta Coop Soc. Barbara B, veniva pubblicato sul sito aziendale “sezione Avvisi e comunicazioni” la seguente comunicazione: “(...) con riferimento al servizio in oggetto, richiamata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito aziendale, si comunica che il triennio da considerare relativo al fatturato, è 2013-2014-2015”.

- PRESO ATTO** che con prot. 3670 del 09/02/2017, prot. 4030 del 13/02/2017, prot. 4675 del 21/02/2017, presentavano istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la gara in oggetto, rispettivamente, le ditte Società Coop. Nuragica di Sassari; Ciemme di Gilberto Mulas & C. S.as. di Mores; Coop. Sociale Barbara B di Torino;
- PRESO ATTO** che nello specifico, la ditta Nuragica dichiarava in fase di prequalifica, come risulta dall'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, trasmessa in data 09/02/2017 con la richiamata nota prot. PG/2017/3670, di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, richiesti nell'Avviso Pubblico di indizione della procedura in oggetto (in particolare, il possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali);
- PRESO ATTO** che in data 27/02/2017 con prot. n. 5163 le ditte Coop. Soc. Nuragica, Ciemme s.a.s. e Coop. Soc. Barbara B, venivano invitate alla procedura negoziata avente scadenza per la presentazione delle offerte in data 15/03/2017, con fissazione della seduta pubblica alla data del 17/03/2017;
- PRESO ATTO** che la ditta Nuragica, successivamente alla ricezione dell'invito alla procedura negoziata, di cui alla richiamata Lettera d'Invito prot. n. PG/2017/5163 del 27/02/2017, faceva presente, con PEC del 01/03/2017 - in data antecedente alla scadenza della presentazione delle offerte (fissata al 15/03/2017) e successiva alla dichiarazione già resa sul possesso dei requisiti speciali, in sede di manifestazione di interesse - che il fatturato globale e specifico previsto all'art. 25 del modulo di autocertificazione, ricevuto in allegato alla detta Lettera d'Invito e costituente parte integrante e sostanziale della stessa, risultava sovradimensionato rispetto al mercato di riferimento e, contestualmente, chiedeva se le referenze bancarie, (già richieste a corredo della documentazione amministrativa, unitamente al fatturato) fossero accettate per la dimostrazione di idonea capacità finanziaria ed economica;
- PRESO ATTO** che il Provveditore pro tempore, in data 02/03/2017, in riscontro dei suddetti chiarimenti, comunicava con note prot. PG/2017/5477/5479/5482, rispettivamente alla Coop. Soc. Nuragica, e agli altri due Operatori Economici che avevano manifestato interesse di partecipazione alla gara (CIEMME s.a.s. di Mores; Coop. Sociale Barbara B di Torino), poi invitati alla procedura negoziata, che, in mancanza del fatturato minimo indicato, avrebbero potuto presentare una adeguata relazione, dalla quale evincere il possesso, da parte della ditta partecipante, delle risorse umane e tecniche nonché dell'esperienza necessaria, per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità secondo quanto stabilito dall'art. 86, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
- PRESO ATTO** che, sulla base di quanto precisato dalla Stazione Appaltante con la sopra citata nota, la Coop. Sociale Nuragica, produceva in sede di presentazione dell'offerta, la relazione di cui sopra, sotto forma di dichiarazione, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta a corredo nella d'invito, tra cui: due referenze bancarie, nonché l'autocertificazione di cui all'Allegato1 della Lettera di Invito, con la dichiarazione sul fatturato globale e specifico, di importo inferiore rispetto a quanto richiesto nelle condizioni minime di partecipazione dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e dalla stessa Lettera di Invito;
- PRESO ATTO** che nella seduta pubblica del **17/03/2017**, come da verbale in pari data, il presidente del seggio, (delegato dal RUP) dava atto del contenuto della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti (Nuragica e Ciemme) e dava lettura delle offerte economiche presentate comunicando che, dalla comparazione delle stesse, la ditta Nuragica risultava provvisoriamente aggiudicataria del Lotto 1 e del Lotto 2. Tale graduatoria (che di seguito si riporta), come da verbale di seduta pubblica del 17.03.2017, veniva condizionata alla verifica, da parte del RUP, in ordine alla correttezza e fondatezza di quanto autocertificato dalle suddette ditte e con la precisazione che, a seguito di tale verifica, avrebbe avuto luogo l'aggiudicazione provvisoria.

Lotto	Totale annuo offerto dalla ditta Nuragica	Totale annuo offerto dalla ditta Ciemme	Ribasso % lotto 1 e lotto 2 ditta nuragica	Ribasso % lotto 1 e lotto 2 ditta ciemme
1 -AOU	€ 39.400,00	€ 52.200,00	34,57%	9,61%
2- ASSL1	€ 28.290,00	€ 40.900,00		

PRESO ATTO

delle successive attività svolte e, in particolare:

- che in data 21/03/2017 tutta la documentazione di gara unitamente al verbale di seduta pubblica del 17/03/2017, veniva acquisita dal RUP e, su disposizione dello stesso, l'Ufficio provvedeva alla verifica dei requisiti tramite il PASSOE e anche tramite posta ordinaria;
- che in data 21/03/2017 con nota prot. 7006 veniva richiesta alla ditta Nuragica dettagliata descrizione delle dotazioni tecniche, citate nella dichiarazione presentata con la documentazione di gara, che sarebbero state utilizzate per l'espletamento del servizio;
- che in data 21/03/2017 con nota prot. 7013 veniva richiesto alla ditta Nuragica la trasmissione del Certificato Camerale e l'estratto di bilancio degli anni 2013-2014-2015;
- che in data 03/04/2017 veniva acquisita la documentazione richiesta con le note sopraccitate 7006/2017 e 7013/2017, nello specifico: relazione dotazioni tecniche; estratti di bilancio e visura di evasione datata 07/10/2016 nella quale risultava, quale attività prevalente, il controllo sull'esecuzione dei lavori di raccolta differenziata e nell'oggetto sociale, fra le varie attività indicate, veniva evidenziata l'attività di trasporto salme;
- che in data 05/04/2017 con nota prot. n. 8555 la ditta Ciemme s.a.s. presentava richiesta di accesso agli atti;
- che in data 11/04/2017 il RUP relazionava sull'attività di verifica dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta Nuragica e, valutati positivamente gli esiti di tale attività, accertava che la ditta Nuragica possedeva i requisiti tecnici organizzativi per l'espletamento del servizio in oggetto, dichiarando l'aggiudicazione provvisoria;
- che in data 13/04/2017 con nota prot. 9361 veniva riscontrata la nota prot. 8555 della ditta CIEMME, con differimento dell'ostensione della documentazione amministrativa, presentata dalla ditta Nuragica, fino all'aggiudicazione definitiva;

RILEVATO

che, per quanto sopra esposto, con Deliberazione n. 209 del 19/04/2017 veniva definitivamente aggiudicata la procedura di gara, di cui sopra, alla Coop. Sociale Nuragica di Sassari, per un importo biennale complessivo (AOU + ASSL) pari a € 135.380,00 esente IVA;

RILEVATO

altresì, che con nota prot. PG/2017/9729 e PG/2017/9726 del 20/04/2017 l'aggiudicazione definitiva veniva comunicata alla Coop. Sociale Nuragica e alla ditta Ciemme s.a.s di Mores, quest'ultima classificatasi seconda, nella procedura di gara;

PRESO ATTO

che la richiamata richiesta PG/2017/8555 del 13.04.2017, di accesso agli atti di gara, da parte della ditta Ciemme, veniva riscontrata con nota prot. n. PG/2017/10308 del 03/05/2017;

PRESO ATTO

che con successiva nota PG/2017/11269 del 15/05/2017, la ditta Ciemme presentava appositi rilievi in merito, fra l'altro, all'attività esercitata, come da CCIAA e al fatturato globale e specifico richiesti in atti di gara (Avviso di manifestazione di interesse e Lettera di Invito), evidenziando scostamenti rispetto ai detti requisiti, nelle dichiarazioni rese

dalla Coop. Soc. Nuragica nella autodichiarazione presentata in sede di manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura di gara, come da documentazione agli atti, sopra richiamata;

- PRESO ATTO** che in data 17/05/2017 con nota prot. 11426, sollecitata con nota prot. 12088 del 25/05/2017, il RUP richiedeva alla ditta Nuragica il Certificato Camerale aggiornato (essendo il precedente datato 07/10/2016) e, qualora per l'espletamento del servizio fosse stata necessaria l'autorizzazione e licenza di pubblica sicurezza, ora contenute nella DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive), la trasmissione del suddetto documento;
- PRESO ATTO** che in data 31/05/2017 la ditta Nuragica presentava al RUP il Certificato Camerale aggiornato dal quale risultava che, a far data dal 01/05/2017, l'attività principale svolta dalla ditta era il servizio di polizia mortuaria e l'attività secondaria il controllo sull'esecuzione dei lavori di raccolta differenziata;
- ATTESO** che il Direttore proponente, insediatosi presso questo Servizio in data 02/10/2017, alla luce delle criticità riscontrate in sede di istruttoria, propedeutica all'ostensione della documentazione richiesta, in sede di accesso agli atti, da parte della ditta CIEMME, nonché di quanto rappresentato nelle stesse richieste di accesso, effettuava le necessarie verifiche della procedura e della documentazione amministrativa presentata in sede di gara e, in esito all'attività istruttoria svolta, constatava, in capo alla ditta aggiudicataria Coop. Soc. Nuragica di Sassari, la carenza del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, previsti dall'Avviso Pubblico di indizione della Manifestazione di Interesse e dalla Lettera di Invito;
- CONSIDERATO** che, sotto il profilo del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, assume rilevanza che l'attività prevalente, come codificata dalle categorie ATECO, riportata nel certificato della C.C.I.A.A., sia attinente all'oggetto dell'appalto, mentre risulta irrilevante l'oggetto sociale del certificato camerale, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Cons. di Stato, sez. VI, 20.10.2014, n. 5168);
- RILEVATO** che, nel caso di specie, la lex specialis riferiva il requisito dell'idoneità professionale impropriamente all' "oggetto sociale" e non all' "attività prevalente";
- CONSIDERATO** che la comunicazione del RUP afferente alla commutazione dei requisiti di capacità economico finanziario (fatturato) in requisiti di capacità tecnico organizzativa, in sede di chiarimenti, come da richiamate note prot. PG/2017/5477/5479/5482 del 02/03/2017, interveniva successivamente alla conclusione della fase di prequalifica e all'invio della Lettera di Invito;
- RITENUTO** che la dichiarazione presentata dalla Ditta Nuragica, in riscontro alla richiamata nota prot. n. 7006 del 21.03.2017, a comprova del possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto, così come le referenze bancarie presentate in sede di offerta, non possano intendersi come sostitutive del possesso del requisito speciale di fatturato globale e specifico, già previsto dall'Avviso Pubblico di indizione della Manifestazione di Interesse e dalla Lettera di Invito, con i quali la Stazione Appaltante ha inteso sollecitare la risposta del mercato e il successivo confronto competitivo tra Operatori Economici qualificati, secondo predeterminati requisiti speciali;
- ATTESO** che occorre considerare la differente funzione cui assolvono, da un lato le referenze bancarie, finalizzate ad attestare l'affidabilità dell'impresa in relazione al credito, dall'altro il fatturato globale e quello specifico, relativo ai servizi oggetto della gara, rivolti alla dimostrazione della solidità dell'operatore economico concorrente e delle conseguenti concrete capacità operative dello stesso, da cui consegue che non vi sono margini per commutare il requisito di accesso del fatturato globale e/o specifico, in "referenze bancarie" o nel requisito tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma 6, del D. lgs. n. 50/2016, in quanto ciò comporterebbe un mutamento in corsa delle condizioni di

partecipazione, con violazione del principio di parità di trattamento e di libera concorrenza;

- RICHIAMATO** il consolidato orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4950), secondo cui non è ammessa la commutazione dei requisiti di partecipazione in corso di gara, in quanto lesiva del principio di parità di trattamento e libera concorrenza, giacché a fronte di minori o differenti requisiti speciali, altri operatori economici, avrebbero potuto partecipare alla gara;
- RICHIAMATO** il Disciplinare tipo n. 1/2017 approvato con Deliberazione A.N.A.C. n. 1228 del 22/11/2017 e, in particolare, il Paragrafo 7.3, esplicativo dell'Allegato XVII del D.lgs n. 50/2016, in cui si precisa che i requisiti di capacità economica e finanziaria, sono dimostrati con i bilanci di esercizio per il fatturato globale e con le fatture degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per il fatturato specifico;
- CONSIDERATO** altresì, che i mezzi di prova "alternativi" di cui all'Allegato XVII del Codice, non si configurano come una sorta di clausola generale di commutazione dei requisiti di partecipazione, laddove non posseduti dal singolo partecipante. Al contrario, le medesime disposizioni mirano soltanto a consentire a chi vanta il possesso dei requisiti di partecipazione, ma non sia in grado di attestarne il possesso attraverso la produzione dei documenti richiesti dalla "lex specialis", di produrre una documentazione alternativa, laddove sussistano giustificati motivi (in questo senso, in vigenza del precedente Codice, con riferimento alla equivalente disposizione dell'art. 41, co. 3: Consiglio di Stato 08/10/2013, 4950 sez. VI, Cons. St., V, 25 febbraio 2009, n. 1132; ANAC, Parere n.100 del 26/11/2014);
- ATTESO** che la stazione appaltante nella fase di qualificazione delle ditte può intervenire con atti che spieghino ed illustrino il contenuto prescrittivo di clausole della lex specialis, con i c.d. chiarimenti, ma con il limite che sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative delle regole e che il chiarimento fornito non assuma un ruolo innovativo della disciplina cristallizzata nel precedente atto di indizione della gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis;
- DATO ATTO** che per tutto quanto sopra esposto e considerato, in un quadro di complessiva contraddittorietà procedurale, con nota prot. n. PG/2017/24486 del 27/11/2017 veniva comunicato alla ditta Nuragica e allo studio Legale della stessa, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza dal beneficio dell'ammissione alla gara per carenza dei requisiti speciali, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva, già disposta con DDG n. 209 del 19/04/2017;
- PRESO ATTO** che, ad oggi, non è pervenuta da parte della Coop. Soc. Nuragica e dello Studio Legale della stessa, alcuna controdeduzione in riscontro alla nota sopra citata, fatto salvo l'accesso agli atti richiesto dalla ditta Nuragica, con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2018/82 del 02/01/2018, riscontrata da questa Stazione Appaltante con nota prot. PG/2018/1023 del 12/01/2018, in esito all'incontro con i rappresentanti della Ditta, avvenuto in data 27.11.2017, in sede di "Tavolo Fornitori" (costituito con nota circolare della Direzione Generale PG 2017/24255 del 22.11.2017);
- CONSIDERATO** che all'aggiudicazione definitiva, disposta con DDG n. 209 del 19/04/2017, non ha fatto seguito la stipulazione del contratto, né risulta agli atti la consegna del servizio in via d'urgenza, da parte del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per l'annullamento, in sede di autotutela, dell'aggiudicazione definitiva disposta con Deliberazione n. 209 del 19/04/2017, ai sensi della L.241/1990 è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto, in sede di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'accertamento, in capo alla Coop. Soc. Nuragica di Sassari, già aggiudicataria definitiva con DDG n. 209 del 19/04/2017, della carenza dei requisiti di capacità economico-finanziari, nei termini stabiliti dall'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e dalla successiva Lettera di Invito, concernenti la gara, indetta tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti distinti, per l'affidamento del servizio biennale di polizia mortuaria e gestione dei decessi nell'ambito ospedaliero della AOU di Sassari e della ASSL1 di Sassari, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, per un importo biennale a base d'asta (AOU+ ASSL1) di € 206.000,00;
- 3) Di dichiarare per effetto dell'accertata carenza dei requisiti di cui al punto 1) in capo alla Coop. Soc. Nuragica, la decadenza dell'Operatore Economico, dal beneficio dell'ammissione alla gara concernente la procedura negoziata per l'affidamento biennale del servizio in argomento;
- 4) Di annullare in autotutela, in conseguenza della decadenza dal beneficio dell'ammissione alla gara, l'aggiudicazione definitiva già disposta a favore della ditta Nuragica, con la richiamata DDG n. 209 del 19/04/2017;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Collegio dei Revisori per le valutazioni di competenza;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Servizi competenti, per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. ssa Teresa Ivana Falco



IL DIRETTORE GENERALE*Dott. Antonio D'Urso***Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione n. 165 del 22/02/2018 avente per oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio biennale di polizia mortuaria e gestione dei decessi in ambito ospedaliero della AOU e della ASSSL1 di Sassari". Lotto 1 CIG [69720437E3] – Lotto 2 CIG [6972046A5C]. Annullamento aggiudicazione definitiva disposta con DDG n. 209 del 19/04/2017.

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto, in sede di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'accertamento, in capo alla Coop. Soc. Nuragica di Sassari, già aggiudicataria definitiva con DDG n. 209 del 19/04/2017, della carenza dei requisiti di capacità economico-finanziari, nei termini stabiliti dall'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e dalla successiva Lettera di Invito, concernenti la gara, indetta tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti distinti, per l'affidamento del servizio biennale di polizia mortuaria e gestione dei decessi nell'ambito ospedaliero della AOU di Sassari e della ASSSL1 di Sassari, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, per un importo biennale a base d'asta (AOU+ ASSSL1) di € 206.000,00;
- 3) Di dichiarare per effetto dell'accertata carenza dei requisiti di cui al punto 1) in capo alla Coop. Soc. Nuragica, la decadenza dell'Operatore Economico, dal beneficio dell'ammissione alla gara concernente la procedura negoziata per l'affidamento biennale del servizio in argomento;
- 4) Di annullare in autotutela, in conseguenza della decadenza dal beneficio dell'ammissione alla gara, l'aggiudicazione definitiva già disposta a favore della ditta Nuragica, con la richiamata DDG n. 209 del 19/04/2017;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Collegio dei Revisori per le valutazioni di competenza;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Servizi competenti, per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE*(Dott. Antonio D'Urso)**Antonio D'Urso 21.03.2018*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 21/03/2018 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott. Antonio Solinas)